

n.

12/2013

QUADERNI SULLA FISCALITA' LOCALE

ANACAP

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie
Servizi Entrate Enti Locali

DICEMBRE 2013

ANACAP

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie
Servizi Entrate Enti Locali

INDICE

1. Circolare n. 1/2014. Riepilogo delle modifiche apportate in materia di fiscalità locale. Approfondimento del Presidente ANACAP	Pag. 4
2. Lettera del Presidente dell'ANACAP al Governo 23/12/2013	Pag. 19
3. Risoluzione ANACAP 1/2014 in merito all'applicabilità del comma 618 art. 1 legge di stabilità	Pag. 20
4. Risoluzione MEF 11/DF in materia di IMU Esenzione dall'imposta municipale propria per il cd "magazzino" delle imprese edili	Pag. 21
5. Commento risoluzione MEF 10/DF	Pag. 23
6. Risoluzione MEF 10/DF Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	Pag. 24
7. Decreto MEF 12/12/2013 – Modifica saggio di interesse legale.....	Pag. 27
8. Decreto MEF ripresa termini di pagamento tributari Regione Sardegna – post alluvione	Pag. 28
9. Raccolta massime giurisprudenza di interesse.....	Pag. 30
10. MEF Risposte alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all'art. 1, del D. L. n. 133 del 2013	Pag. 46

Roma, 14 Gennaio 2014
Prot.n. 234/

CIRCOLARE N.1/2014

Le norme di fine anno e le entrate degli enti locali.

1. Premessa.

Qui di seguito si analizzeranno le novità introdotte in materia di entrate degli Enti locali dai tre provvedimenti normativi che hanno accompagnato la fine del 2013, due ormai tradizionali (la cd. legge di stabilità 2014, l. 27 dicembre 2013, n. 147, ed il cd. decreto Milleproroghe, d.l. 30 dicembre 2013, n. 150) e un terzo, rubricato «*Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali*» (d.l. 30 dicembre 2013, n. 151), resosi necessario dopo che il 24 dicembre 2013 il Governo aveva lasciato decadere il cd. decreto salva-Roma (d.l. n. 126/2013).

Sia consentita in principio una notazione fortemente critica sul *modus procedendi*, ormai schizofrenico, seguito da Governo e Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa.

L'art. 1 d.l. 30 dicembre 2013, n. 151, in vigore dal 31 dicembre 2013, è rubricato «*Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147*», che è entrata in vigore il 1° gennaio 2014; in altri termini, un decreto-legge modifica previsioni contenute in una legge pubblicata tre giorni prima e, soprattutto, le modifiche entrano in vigore prima delle norme novellate.

Non si escludono, peraltro, ulteriori modifiche, in sede di conversione proprio del d.l. n. 151/2013 e/o del d.l. n. 133/2013 (quello che, per l'anno 2013, ha abolito la seconda rata dell'IMU sulle abitazioni principali).

2. La proroga dei contratti di accertamento e riscossione delle entrate locali (art. 1, c. 610, l. n. 147/2013).

Il comma rubricato dispone, con la consueta poca chiarezza che ormai contraddistingue i nostri testi normativi, che *«al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».*

Quindi, il citato art. 10 c. 2 ter d.l. n. 35/2013, convertito in l. n. 64/2013 e già novellato dal d.l. n. 69/2013 (convertito con modificazioni in l. n. 98/2013), risulta ora, dopo l'ultima novellazione (in grassetto), il seguente: *«Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al **31 dicembre 2014**» .*

Le previsioni sopra citate sono le seguenti:

- art. 7, c. 2, lett. gg ter) d.l. n. 70/2011: *«a decorrere dal **31 dicembre 2014**, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell' articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate»;*

- art. 3, c. 24, d.l. n. 203/2005: «*fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:*

a) *fino al **31 dicembre 2014** ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;*

b) *la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze».*

- art. 3, c. 25, d.l. n. 203/2005: «*fino al **31 dicembre 2014**, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».*

- art. 3, c. 25 *bis*, d.l. n. 203/2005: «salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal **1° gennaio 2015**. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal **1° gennaio 2015**, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica».

In altri termini, viene introdotta un'ulteriore (l'ultima?) proroga tecnica (a parità di condizioni contrattuali) dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate locali. Lo *status quo ante*, in pratica, viene “congelato” per un'ulteriore anno. Tale previsione di proroga si applica:

- a) ai contratti già prorogati per effetto delle precedenti proroghe, e che, pertanto, scadevano il 31 dicembre 2013;
- b) ai contratti comunque in scadenza al 31 dicembre 2013, anche se affidati con gara. Non si applica, con evidenza, per il principio di specialità e per il carattere normativo riconosciuto alle previsioni contrattuali dall'art. 1372 cod. civ., agli affidamenti naturalmente, cioè *ab origine*, scadenti in data successiva al 31 dicembre 2014. Se, ad esempio, un Comune nel 2005 ha affidato per 15 anni il servizio di accertamento e riscossione delle entrate, tale affidamento non cesserà il 31 dicembre 2014, ma proseguirà come da contratto fino al 31 dicembre 2020.

3. L'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC; art. 1, c. 639, l. n. 147/2013).

A mente della rubricata disposizione «è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su **due presupposti impositivi**, uno costituito dal **possesso di immobili** e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'**erogazione e**

alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU)¹, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore».

Prosegue il successivo comma 640 dettando dei limiti alla potestà regolamentare degli Enti locali; «L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677²».

4. La TARI (art. 1, cc. 641 ss. l. n. 147/2013).

Chiarisce il comma 641 che «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva».

Il presupposto è, quindi molto simile a quello della TARSU (art. 62, d.lgs. n. 507/1993), poi TIA, e della TARES (art. 14, d.l. n. 201/2011). Il comma 642 si premura di chiarire, in modo un po' pleonastico, che «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria».

¹ IMU che rimane sulle seconde case, sui capannoni, sui negozi, sugli alberghi e, più in generale, sugli immobili diversi dall'abitazione principale, da versare alle consuete scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre.

² 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Di rilievo è la previsione del successivo comma 644, per cui *«Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo».*

Per il caso di accertamento, il comma 646 chiarisce che *«il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138».*

Il comma 649 si occupa della *vexata quaestio* relativa ai rifiuti speciali risolvendola nel senso che *«Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero».*

Il comma 656 interviene sulla *vexata quaestio* della debenza della TARI in caso di *«mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento»*, prevedendo che in questi casi essa è dovuta *«nella misura massima del 20 per cento della tariffa»*. Si rammenterà come l'art. 59, c. 4, d.lgs. n. 507/1993, attraverso un richiamo al precedente comma 2, prevedesse la debenza nella misura non superiore al 40% della tariffa, nonché gli approdi giurisprudenziali sul punto, imperniati su un rigido onere della prova (della mancata effettuazione del servizio) a carico del contribuente (così *ex multis* Corte di Cassazione, sentenza 23 marzo 2005 n. 6312), fino alla posizione più estrema per cui *«non è accoglibile l'istanza di un contribuente volta ad ottenere la riduzione del pagamento della tarsu per mancato*

svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani da parte di un comune» (così CTP Caserta, 26 febbraio 2008). L'aliquota del 40% rimane, ai sensi del successivo comma 657, per il caso di mancata effettuazione della raccolta³.

Si è introdotto un principio spiccatamente federalista e di valorizzazione della potestà regolamentare degli Enti locali, per cui la misura delle riduzioni ed esenzioni in determinate ipotesi (comma 659) e l'applicabilità ad ipotesi anche ulteriori rispetto a quelle dettate dalla legge (comma 660) sono lasciate alle determinazioni (regolamentari, per l'appunto) del Comune.

Con il comma 667 si sancisce il passaggio alla *«realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»*, secondo i criteri che saranno dettati con un emanando regolamento, da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica.

Il comma 668 pone qualche problema ermeneutico e, soprattutto, di applicazione. Dispone infatti che *«i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico **possono**, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani».*

³ Deve allora ritenersi che la mancata effettuazione della raccolta si abbia quando il servizio è istituito e svolto, ma temporaneamente non effettuato. Salvi casi particolari, il vecchio art. 59, c. 6, d.lgs. n. 507/1993 prevedeva, tuttavia, che *«L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo»*. Vi è allora un *favor* per il contribuente, chiamato a corrispondere al massimo il 20% nei casi in cui in precedenza era tenuto a corrispondere fino al 40% e al massimo il 40% in casi che prima non portavano ad alcuna riduzione del tributo.

Non può sfuggire come l'ultimo periodo della disposizione sia inapplicabile, in quanto pretenderebbe di affidare la gestione e riscossione della “tariffa corrispettiva” che terrebbe luogo della TARI, che dovrebbe essere applicata non più sulla base delle occupazioni, ma su quella del volume di rifiuti effettivamente prodotti, e che, proprio in quanto tariffa corrispettiva, avrebbe senza ombra di dubbio natura non tributaria, ma di entrata patrimoniale, a un soggetto che fa tutt'altro (sostanzialmente, raccoglie i rifiuti) e, soprattutto, che non è iscritto all'Albo di cui all'art. 53 d.lgs. n. 446/1997. Neppure, sulla scorta dei principi affermati dal Consiglio di Stato con la nota sentenza resa in Adunanza Plenaria, 3 marzo 2008, n. 1, l'Ente locale potrebbe pensare di costituire una società mista con due soci privati d'opera, l'uno incaricato della raccolta dei rifiuti, l'altro della riscossione dell'entrata, che si renda affidataria del servizio, giacchè, per l'appunto, il servizio affidato alla società a prevalente capitale pubblico deve essere unico. Sulla scorta di tali considerazioni e problematiche applicative, dato che il passaggio dalla TARI alla “tariffa avente natura corrispettiva” è una mera facoltà riconosciuta all'Ente locale, si suggerisce di non avvalersene. Si propugna, in sede legislativa, l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma in esame, o la sua modifica nel senso che il servizio di accertamento e riscossione della tariffa che tiene luogo della TARI può essere affidato soltanto alle Società iscritte all'Albo di cui all'art. 53 d.lgs. n. 446/1997.

5. La TASI (art. 1, cc. 669 e ss. l. n. 147/2013).

Presupposto impositivo di questa nuova entrata (l'acronimo sta per TAssa sui Servizi Indivisibili, quali, a mero titolo di esempio, quello di illuminazione ed i servizi cimiteriali) è, ai sensi del comma 669, «*il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti*», con esclusione delle pertinenze (comma 670). Si chiarisce, poi (comma 671), che «*la TASI e' dovuta da chiunque*

possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria». La TASI + dunque, astrattamente, sia dal locatore sia dal conduttore di un immobile, ma il Comuni, soprattutto per ragioni sia pratiche sia di maggiore equità, potrà richiederla tutta al solo locatore proprietario.

Dopo la disciplina di talune casistiche particolari (locazione finanziaria, multiproprietà, occupazione temporanea) ed aver chiarito che la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU, viene fissata, dal comma 676, l'aliquota base della TASI, nella misura dell'1 per mille, con facoltà per il Comune di ridurla, fino all'azzeramento, con proprio regolamento ai sensi del già citato art. 52 d.lgs. n. 446/1997. Anche le detrazioni, come già notato per la TARI, non sono più fissate con legge, come avveniva con l'ICI per effetto dell'art. 8, d.lgs. n. 504/1992, ma lasciate alla determinazione regolamentare del singolo Comune (comm 679). aLLAlla medesima fonte regolamentare (con tutti i prevedibili strascichi in sede di contenzioso amministrativo) è approvata la disciplina per l'applicazione della IUC (comma 682), mentre le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il 28 febbraio 2014 (termine fissato, a seguito di proroga, per l'approvazione del bilancio di previsione).

La dichiarazione relativa alla IUC va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (comma 684); il Comune deve predisporre un modello (comma 685) e si richiamano le norme dettate in materia di TARSU/ TIA 1 e 2/TARES per la TARI (comma 686) e IMU per la TASI (comma 687).

Il comma 688 pone qualche problema.

Dispone che *«il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito*

bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali». Una norma analoga è posta dal comma 721 con riferimento al versamento dell'IMU.

L'art. 17 d.lgs. n. 241/1997 disciplina i versamenti unitari delle entrate erariali; inoltre, anche nella menzione del bollettino di conto corrente postale, non è chiarito, come invece dovrebbe essere, che, in caso di esternalizzazione del servizio di riscossione il conto corrente postale sul quale va effettuato il riversamento è quello intestato all'affidatario del servizio, secondo quanto disposto con estrema chiarezza e linearità dall'art. 5, comma 8 bis, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in l. 26 aprile 2012, n. 44, che ha novellato l'art. 7, c. 2, lett. gg *septies*, d.l. n. 70/2011, convertito in l. n. 106/2011, nel senso che «*nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse*».

6. I commi 691 e 691.

Queste due previsioni, disciplinano, non senza problemi, la fase di accertamento e riscossione della IUC, e sono al centro del nostro lavoro.

Il comma 690 dispone che «*La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti*». Riaffiorano pesanti le perplessità già palesate in sede di commento al comma 668, incomprensibilmente qui non menzionato (vi è un chiaro difetto di coordinamento). A ciò si aggiunga, e questo vale anche per il comma 691 che vedremo tra breve, che sia avrebbe un'Imposta definita “Unica” gestita e riscossa da soggetti diversi, dei quali uno solo è il titolare-creditore della somma.

Molto problematico, e pregiudizievole per i concessionari iscritti all'Albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997, è il comma 691, a mente del quale *«I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo»*.

Si presenta il seguente scenario:

a) un Comune decide di non avvalersi della possibilità di derogare all'art. 52 d.lgs. n. 446/1997 e, quindi, se decide di esternalizzarlo, mette a gara l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione della IUC. In questo caso, potrà rivolgersi, come affidatari *tout court* o come soci di società miste a prevalente capitale pubblico, solo ai soggetti iscritti all'Albo di cui al citato art. 53;

b) un Comune decide avvalersi della possibilità di deroga, e allora:

– affida l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti; questi, tuttavia:

a) non sono iscritti all'Albo di cui al più volte citato art. 53, come già detto;

b) nel 2013 hanno effettivamente solo il servizio di raccolta dei rifiuti, atteso che, con riferimento alla TARES, immediata antenata della TARI, l'art. 14, c. 35, d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011 (articolo ora abrogato dal comma 704 l. n. 147/2013), disponeva, con una previsione logica e coerente, che *«I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della*

TARSU, della TLA 1 o della TLA 2». Davvero ci si chiede come si può pensare che chi raccoglie la spazzatura possa d'improvviso, senza alcuna competenza, gestire un servizio diverso;

- affida la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, questi sì iscritti all'Albo di cui all'art. 53 d.lgs. n. 446/1997.

La disposizione è, in sostanza, inapplicabile.

Considerato anche il “congelamento” dello *status quo* disposto, come detto, dal comma 610 della medesima l. n. 147/2013, è opportuna e necessaria una novellazione del comma 691, nel testo che segue: «*I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di accertamento e riscossione della TARSU, della TLA 1, della TLA 2 o della TARES, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU*».

Saranno, quindi, suggeriti emendamenti in sede di ddl di conversione del d.l. n. 133/2013.

7 Contratti in corso. Affidamento.

Resta da stabilire, infine, la valenza e l'efficacia dei contratti in corso i quali contengono, anche genericamente, la clausola secondo la quale in caso di modificazione del *nomen juris* e dell'oggetto dell'entrata il cui servizio di accertamento e riscossione è stato affidato in concessione ai soggetti ex art 53 del Dlgs 446/97, la gestione della (nuova) entrata resta affidata al concessionario in carica., anche previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali. In altri termini, nel caso in cui al concessionario in carica sia stato affidato il servizio di accertamento e riscossione della TARES, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica il cui disciplinare e/o capitolato d'oneri

contenesse la clausola suddetta, il Comune può affidare allo stesso l'accertamento e la riscossione della TARI ?

La disposizione transitoria prima commentata (e criticata) non lo prevede, ragione per la quale il Comune, in assenza di un norma pattizia qual è quella innanzi menzionata, non potrebbe “estendere “ il servizio e/o la concessione alla TARI. Diversa è, invece, l'ipotesi in cui la possibilità di affidamento è stata prevista in sede di gara ed inserita nel contratto in corso. Ciò perché, in tale ipotesi, l'affidamento è il risultato di una previsione contrattuale, facente parte di un corpus normativo espressione della potestà regolamentare, sul quale il Comune ha indetto una gara, così rispettando il principio di concorrenzialità fissato dall'art. 52 del citato Dlgs n. 446.

Contrasterebbe con i principio di affidamento , oltre che con quelli di correttezza e buona fede contrattuale, avviare un nuovo procedimento di gara per la gestione di un servizio per il quale la competizione tra i soggetti abilitati si è già verificata, con il conseguente radicamento del diritto da parte del contraente-affidatario all'esecuzione del contratto.

8. Ulteriori previsioni.

Il comma 692 dispone che *«il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso»*. Anche qui, sarebbe opportuno precisare che, nel caso di esternalizzazione completa del servizio (ossia di affidamento *in outsourcing* non solo dell'attività propedeutica), i poteri di cui sopra sono esercitati dall'affidatario del servizio. I commi successivi disciplinano l'applicazione delle sanzioni.

Il comma 701, ad ideale chiusura del sistema, prevede che *«per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»*. Le stesse contengono, tra le altre, le norme sulle modalità e tempistiche


dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate locali, che devono quindi *de plano* intendersi estese alla IUC.

Molto opportunamente, anche se in modo forse un po' pleonastico (ma, si sa, *repetita iuvant*) il successivo comma 702 si premura di chiarire che «*resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*». Ne consegue, per quel che qui rileva, la sicura esternalizzabilità dei servizi di accertamento e gestione della IUC e delle sue componenti (IMU, TARI e TASI) alle società iscritte all'Albo di cui al citato art. 53 d.lgs. n. 446/1997.

Seguono, fino al comma 708, alcune precisazioni in tema di IMU, tra cui quella contenuta proprio nel comma suddetto, per cui " *a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*».

Il Presidente

Avv. Pietro di Benedetto



ANACAP

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie
Servizi Entrate Enti Locali

Roma, 23 Dicembre 2013
Prot.n. 238/2013

On.le Enrico LETTA
Presidente del Consiglio dei Ministri

Ill. dr. Fabrizio SACCOMANNI
Ministro dell'Economia e delle Finanze

On.le Mauro Marino
Presidente Commissione Finanze del Senato

On.le Antonio AZZOLLINI
Presidente Commissione Bilancio del Senato

On.le Daniele Capezzone
Presidente Commissione Finanze della
Camera dei Deputati

On.le Francesco Boccia
Presidente della Commissione Bilancio della
Camera dei Deputati

On.le Piero Fassino
Presidente ANCI

Le società iscritte all'albo previsto dall'art. 53 del Dlgs n. 446/97 gestiscono il servizio di accertamento e riscossione della TARES (TARSU e TIA) in migliaia di Comuni Italiani, con contratti pluriennali stipulati all'esito di procedimenti ad evidenza pubblica.

A seguito della modifica, operata dalla Commissione Bilancio della Camera, del comma 489 dell'art.1 della legge di stabilità, i contratti sopra citati si risolveranno, con danni irreparabili sia per le società, che saranno costrette a licenziare il personale addetto, che per i Comuni, che dovranno o internalizzare il servizio o indire una nuova gara.

Un pasticcio incredibile con il quale si assesta un colpo mortale alle aziende rappresentate da ANACAP, già colpite nell'ultimo periodo da norme sulla fiscalità locale poco meditate, che hanno inciso in maniera fortemente negativa sulle entrate dei Comuni e, quindi, sui ricavi delle aziende che ne gestivano i servizi.

Quel che crea sconcerto, poi, è che l'affidamento della gestione della TARI è stata prevista in favore delle imprese del settore rifiuti che, notoriamente ed in pochi casi, gestiscono la riscossione della sola TIA.

Occorre porre immediatamente rimedio a tale grave situazione, attraverso un provvedimento di urgenza che salvaguardi la continuità dei servizi e l'equilibrio finanziario di aziende che operano senza alcun onere per lo Stato ed al servizio di oltre 4500 Comuni.

Distinti ossequi.

IL PRESIDENTE
- Avv. Pietro di Benedetto

Roma 31 Dicembre 2013
Prot.n. 240/2013

**AI SIGG.RI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO**

LORO SEDI

Risoluzione 1/2014

E' stato posto il quesito diretto a conoscere se la previsione del comma 618 dell'art.1 della legge di stabilità, recentemente entrata in vigore, si applichi ai crediti di imposta riscossi mediante ingiunzione fiscale.

Al fine di rispondere in maniera corretta al quesito è utile riportare qui di seguito il disposto normativo sopra richiamato. Esso, testualmente dispone:

“ Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dagli uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento :

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art.20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'art.30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, successive modificazioni”

Dal tenore della disposizione innanzi riportata, la cui interpretazione non può essere estensiva, trattandosi di un beneficio la cui applicazione deve seguire criteri di rigore, si evince, con sufficiente margine di certezza, che la stessa si riferisce solo *“ai carichi inclusi in ruoliaffidati in riscossione”*, ovvero agli importi iscritti a ruolo e non, quindi agli importi risultanti dall'ingiunzione.

La riferibilità del beneficio alle somme riscosse a mezzo ruolo trova conferma anche nella parte successiva della norma, allorquando prevede la *“esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo”*

2. Per le stesse ragioni sopra richiamate, rientrano nella disciplina della norma e, quindi, nella sanatoria, le somme incluse nei ruoli gestiti dalle società, già concessionarie di ambito, che hanno operato la scissione del ramo di azienda, ai sensi dell'art.3, comma 24, del D.L. 203/2005, affidati in riscossione fino al 30 settembre 2006.

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro di Benedetto)

RISOLUZIONE N. 11/DF



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA
E FEDERALISMO FISCALE

Roma, 11 dicembre 2013

PROT. N. 29307

OGGETTO: Esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per il cd "magazzino" delle imprese edili. Quesito.

In merito al quesito pervenuto alla Scrivente con il quale si chiedono chiarimenti in ordine alla problematica indicata in oggetto, occorre, innanzitutto, richiamare le disposizioni in materia di imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che hanno di recente interessato il settore delle costruzioni.

In particolare, l'art. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, prevede, al comma 1, che, per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa *"ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno"*.

Il successivo comma 2 dispone, in linea di continuità con lo spirito agevolativo della norma appena richiamata, che *"a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"*.

Sulla base di tali disposizioni si ritiene, che nel concetto *"fabbricati costruiti"* delle norme in esame possa farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

E' possibile pervenire a questa conclusione in virtù della considerazione che, ai fini IMU, l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Pertanto, dal contenuto della norma in commento, si evince che il Legislatore ha operato un'equiparazione tra i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001 e i fabbricati in corso di costruzione. I primi, infatti, sono, alla stessa stregua dei secondi, considerati, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all'ultimazione dei lavori.

Dalle considerazioni appena formulate si evince che i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero nei termini sin qui esplicitati rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione introdotta dal citato art. 2 del D. L. n. 102 del 2013, solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella

5. Commento risoluzione MEF 10/DF

Con la risoluzione n. 10/DF del 2.12.2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene a fornire chiarimenti in merito alle modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anche da parte dei residenti all'estero. In particolare viene precisato che i pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione TARES devono essere effettuati tramite modello F24. A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano, comunque, effettuati attraverso i codici istituiti con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013, ossia con i codici 3944 e 365E per il tributo, 3950 e 368E per la tariffa e 3955 e 371E per la maggiorazione. Ovviamente, i versamenti in questione possono essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui al decreto direttoriale 14 maggio 2013. A questo proposito, viene poi ribadito, indipendentemente dalle scelte operate dai comuni in tema di copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, quanto chiarito nella risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013, ossia che gli enti locali devono, comunque, inviare ai contribuenti in occasione dell'ultima rata il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione. La scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013. Per quanto riguarda il versamento della TARES da parte dei residenti all'estero viene precisato che nel caso in cui tale versamento non possa essere eseguito tramite modello F24 (oppure modello F24 "enti pubblici"), i contribuenti devono: • relativamente al tributo o alla tariffa puntuale di cui al comma 29 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, contattare direttamente i comuni; • relativamente alla maggiorazione TARES, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia utilizzando il codice IBAN IT80R0100003245348001150300, ai fini dell'accreditamento delle somme al bilancio dello Stato. E' necessario, inoltre, indicare il codice BIC "BITAITRRENT", corrispondente alla Banca d'Italia. Come causale del versamento devono essere indicati: - il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; - la sigla "MAGG. TARES", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955; - l'annualità di riferimento. La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Le medesime modalità di versamento del tributo, della tariffa puntuale e della maggiorazione TARES appena illustrate sono valide anche per gli enti pubblici che non possono utilizzare il bollettino di conto corrente postale o il modello "F24 enti pubblici" (F24-EP).

RISOLUZIONE N. 10/DF



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA
E FEDERALISMO FISCALE

Roma, 2 dicembre 2013

PROT. N. 26858

OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Quesiti.

A seguito della risoluzione n. 7-00165 dell'On. le Fragomeli presentata in data 13 novembre 2013 e riformulata il 18 novembre 2013, sono pervenute ulteriori richieste di chiarimenti in merito alle modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anche da parte dei residenti all'estero.

Al riguardo, si ritiene di dover precisare, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che i pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione TARES devono essere effettuati tramite modello F24.

A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano, comunque, effettuati attraverso i codici istituiti con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013, ossia con i codici 3944 e 365E per il tributo, 3950 e 368E per la tariffa e 3955 e 371E per la maggiorazione.

Ovviamente, i versamenti in questione possono essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui al decreto direttoriale 14 maggio 2013.

A questo proposito, si deve ribadire, indipendentemente dalle scelte operate dai comuni in tema di copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, quanto chiarito nella risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013, ossia che

gli enti locali devono, comunque, inviare ai contribuenti in occasione dell'ultima rata il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione.

Si ricorda che la scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013.

Per quanto riguarda il versamento della TARES da parte dei residenti all'estero si deve precisare che nel caso in cui tale versamento non possa essere eseguito tramite modello F24 (oppure modello F24 "enti pubblici"), i contribuenti devono:

- relativamente al tributo o alla tariffa puntuale di cui al comma 29 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, contattare direttamente i comuni;
- relativamente alla maggiorazione TARES, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia utilizzando il codice IBAN IT80R0100003245348001150300, ai fini dell'accreditamento delle somme al bilancio dello Stato. E' necessario, inoltre, indicare il codice BIC "BITAITRRENT", corrispondente alla Banca d'Italia. Come causale del versamento devono essere indicati:
 - il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
 - la sigla "MAGG. TARES", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955;
 - l'annualità di riferimento.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Le medesime modalità di versamento del tributo, della tariffa puntuale e della maggiorazione TARES appena illustrate sono valide anche per gli enti pubblici che non possono utilizzare il bollettino di conto corrente postale o il modello "F24 enti pubblici" (F24-EP).

Si precisa, infine, che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lett. d), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la quale stabilisce che *"non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma"* nel caso in cui il versamento della

maggiorazione TARES sia riferito ai comuni situati nelle predette Autonomie speciali, i contribuenti dovranno attenersi alle istruzioni fornite dai comuni medesimi, sulla base delle indicazioni ricevute dalle rispettive Regioni e Province Autonome, anche in ordine all'eventuale azzeramento della maggiorazione stessa.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella

7. Decreto MEF 12/12/2013 – Modifica saggio di interesse legale.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 12 dicembre 2013

Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
(13A10199)

(GU n. 292 del 13-12-2013)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2013.

Il Ministro: Saccomanni.

8. Decreto MEF ripresa termini di pagamento tributari Regione Sardegna - post alluvione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013: dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici nella regione autonoma di Sardegna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013, recante primi interventi urgenti di protezione civile per gli eccezionali eventi meteorologici di novembre 2013 nella regione autonoma della Sardegna;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza, n. 3 del 22 novembre 2013, con la quale e' stato approvato l'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013 nella regione Sardegna, fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso;

Viste le ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza nn. 16, 17 e 18 rispettivamente del 10 dicembre 2013, del 12 dicembre 2013 e del 12 dicembre 2013, che hanno modificato l'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionale del novembre 2013 nella regione Sardegna;

Visto il proprio decreto 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2013, che, a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 avvenuti nella regione Sardegna, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre 2013 ed il 20 dicembre 2013;

Visto l'articolo 1, comma 3 del decreto 30 novembre 2013 il quale prevede che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti tributari;

Decreta:

Art. 1

1. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dal proprio decreto 30 novembre 2013, sono effettuati entro la data del 27 dicembre 2013.
2. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dei soggetti residenti, ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni di nuova individuazione rispetto all'elenco allegato al proprio decreto 30 novembre 2013, indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza nn. 16, 17 e 18 rispettivamente del 10 dicembre 2013, del 12 dicembre 2013 e del 12 dicembre 2013.
3. I soggetti residenti ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni che non fanno più parte dell'elenco allegato al proprio decreto del 30 novembre 2013, per effetto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza nn. 16, 17 e 18 rispettivamente del 10 dicembre 2013, del 12 dicembre 2013 e del 12 dicembre 2013, effettuano comunque i versamenti e gli adempimenti tributari sospesi entro la data del 27 dicembre 2013, senza l'applicazione di interessi e sanzioni.
4. Gli intermediari per la riscossione devono versare le somme riscosse entro il 27 dicembre non oltre il 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: Saccomani

9. Raccolta massime giurisprudenza di interesse.

ACCERTAMENTO

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2013, n. 26718

Tributi – Accertamento – Notifica di accertamento – Contribuente deceduto – Eredi – Obbligo di comunicazione dell'avviso di accertamento personalmente e nominativamente agli eredi – Nullità – Sussiste

Svolgimento del processo

S. M. G., M. E. e M. A., eredi di M. A., proponevano ricorso dinanzi alta CTP di Salerno avverso cartella di pagamento, avente ad oggetto recupero IRPEF 1993, notificata alla S., nella sua qualità di erede del defunto marito, a seguito di un avviso di accertamento notificato solo a quest'ultimo, in data successiva al suo decesso, e non ai suoi eredi.

L'adita CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti.

Con sentenza depositata il 13-1-2006 fa CTR Campania, sez. distaccata di Salerno, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate; in particolare la CTR affermava, in primo luogo, la legittimità dell'avviso di accertamento notificato a M. A. presso la Casa Comunale del suo domicilio fiscale; al riguardo rilevava che non vi era alcuna prova che gli eredi avessero inviato all'Ufficio la comunicazione, prevista dall'art 65 DPR 600/73, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale; che, pertanto, al momento della notifica dell'accertamento, l'Ufficio non aveva avuto conoscenza della morte del soggetto passivo dell'imposta e quindi non poteva indirizzare agli eredi alcun atto; la CTR dichiarava, inoltre, conforme a legge la notifica alla S. della cartella impugnata; al proposito evidenziava che il Concessionario, pur essendo a conoscenza (come risultava dalla stessa cartella) del decesso del contribuente, aveva notificato il ruolo alla sola S. e non invece agli altri eredi (né personalmente né impersonalmente e collettivamente presso il domicilio del de cuius).

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione S. M. G., M. E. e M. A., affidato a due motivi; resistevano con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso i contribuenti, deducendo – ex artt. 360 n. 3,4 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 65 DPR 600/1973 e 752 e 754 cc- violazione e falsa applicazione di norme di diritto, error in procedendo e contraddittoria, illogica, omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, ribadivano l'inesistenza (e, in subordine, la nullità) dell'avviso di accertamento a seguito del quale l'Ente impostore aveva poi iscritto a ruolo l'opposta cartella di pagamento; al riguardo, precisato che l'avviso era stato notificato in data 17-12-1999 al solo contribuente (già deceduto il 12-2-1999) e non agli eredi, rilevava che, anche nel caso in cui gli

eredi non avevano eseguito la comunicazione di cui al cit. art. 65, gli atti, per potere essere efficaci nei confronti degli eredi, potevano sì essere notificati all'ultimo domicilio del defunto ma dovevano essere diretti agli eredi collettivamente ed impersonalmente; nel caso di specie la notifica al contribuente era invece avvenuta ai sensi dell'art. 140 epe "perché sconosciuto all'indirizzo", sicché l'Esattore o non aveva proprio eseguito l'indagine anagrafica o non l'aveva eseguita correttamente, tanto da ritenere il contribuente irreperibile anziché deceduto.

Con il secondo motivo rilevava, in subordine, che la CTR aveva erroneamente dichiarato conforme a legge la notifica della cartella alla sola S. e non agli altri eredi; al riguardo sosteneva che quest'ultima, ai sensi degli artt 752 e 754 cc, poteva rispondere dei debiti ereditari dell'ex marito deceduto solo in ragione della propria quota e mai in solido per l'intero.

Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo, proposto peraltro solo in via subordinata.

Va, innanzitutto precisato che, per condiviso principio di questa Corte "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente: pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l'avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l'atto al dante causa e notificarlo presso l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente; tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso, presuppone tuttavia che l'Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge" (Cass. 12886/2007); nel caso di specie, parte ricorrente non ha neppure allegato che l'Ufficio, prima della notifica degli avvisi di accertamento intestati al suo dante causa, fosse a conoscenza del decesso del contribuente, per cui legittimamente lo stesso Ufficio, in base della norma illustrata, ha intestato gli atti impositivi al contribuente, procedendo nei suoi confronti alla notifica.

Va, tuttavia, rilevato che, nella fattispecie in esame, come evidenziato in ricorso, la notifica al deceduto contribuente M. A. è avvenuta ai sensi dell'art. 140 epe "perché sconosciuto all'indirizzo".

Siffatta notifica è nulla.

Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che "nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, secondo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. nei confronti del

defunto, previo tentativo di consegna dell'atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto".

Siffatta nullità della notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto rispetto alla impugnata cartella, comporta l'illegittimità di quest'anima ed il conseguente assorbimento del secondo motivo, concernente la notifica della cartella.

In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., va accolto il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti.

In considerazione dell'evolversi della vicenda processuale, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite relative ai giudizi di merito.

I compensi e le spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative ai giudizi di merito; condanna parte resistente al pagamento dei compensi e delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi.

ANACAP
Associazione Nazionale Aziende Concessionarie
Servizi Entrate Enti Locali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 dicembre 2013, n. 27154

Tributi – Accertamento – Notifica – Cittadino residente all'estero – Nullità della notificazione dell'avviso di accertamento – Sussiste

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l'appello, ha confermato l'annullamento della cartella di pagamento relativa ad IRPEF per l'anno 1994 emessa nei confronti di S. De V. per non essere stato regolarmente notificato l'atto presupposto, vale a dire l'avviso di accertamento, da considerarsi perciò inesistente con consequenziale nullità dell'atto impugnato.

La contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 140 cod. proc. civ., assume che la notifica dell'avviso di accertamento andrebbe effettuata applicando la disciplina di cui alla lettera e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il messo non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti

trasferito in luogo sconosciuto, come nella specie, con conseguente inammissibilità del ricorso diretto tardivamente a contestare il merito della pretesa tributaria e non già vizi propri della cartella di pagamento, ed essendosi ormai consolidato l'avviso di accertamento, validamente notificato e non impugnato in termini. Con il secondo, deduce vizio di motivazione in ordine all'affermata esistenza del domicilio fiscale della contribuente a Milano in via Vettor P. al civico 16.

Il ricorso è infondato.

Secondo la sentenza impugnata, "dalla documentazione agli atti risulta che la contribuente dal 27 agosto 1990 risiede in Svizzera e da quella data non ha più presentato dichiarazione dei redditi in Italia: l'ultimo domicilio fiscale in Italia, documentato dall'ultima dichiarazione dei redditi per il 1990 risulta essere stato in via V. P. 16 Milano. Per contro la contribuente è stata domiciliata, e lo è tuttora, in via V. P. 19 Milano esclusivamente per la carica di amministratore della SDV Immobiliare spa, come documentato dalla dichiarazione IVA" della stessa società. La notifica dell'accertamento alla contribuente, risalente al 22 novembre 1999, non avrebbe pertanto dovuto essere effettuata al numero civico 19, ma al civico 16; il messo comunale, di fronte alla dichiarazione del custode del civico 19 di non conoscere la contribuente, "avrebbe dovuto effettuare una ricerca finalizzata ad individuare l'effettivo domicilio fiscale del destinatario dell'atto da notificare".

La sentenza impugnata è immune dai vizi ad essa addebitati in ordine alla ritenuta invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento prodromico rispetto alla cartella impugnata, tanto più ove si consideri che "in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f) e dell'art. 58, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell'art. 142 cod. proc. civ. non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.I.R.E., deve ritenersi nulla la notificazione di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi dell'art. 60, lett. e) cit., mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora, attraverso le risultanze dell'Albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all'estero" (Cass. n. 11759 del 2009, n. 8076 del 2010), variazione intervenuta, nella specie, oltre nove anni prima della notificazione dell'atto impositivo (in proposito, cfr. Cass. n. 8209 del 2008).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.025, oltre ad euro 200 per esborsi.

ATTRIBUZIONE CATASTALE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 dicembre 2013, n. 27008

Tributi – Attribuzione di rendita catastale – Motivazione – Necessità. Svolgimento del processo e motivi della decisione

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza 52/14/10 del 16 giugno 2010 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto – Mestre aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. La pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia del Territorio aveva provveduto a variare la rendita catastale denunciata dalla contribuente in riferimento ad unità immobiliare adibita in sede bancaria, e che aveva formato oggetto di una ristrutturazione.

La contribuente si è costituita in giudizio ed ha anche depositato memoria.

Il ricorso deve essere rigettato.

E’ opinione del Collegio che sussista un obbligo della Amministrazione di sorreggere con adeguata motivazione ogni atto con cui “accerti” un quid di fiscalmente rilevante.

E’ -per contrapposto- ovvio che non occorre alcuna motivazione ove la Amministrazione operi su dati forniti dal contribuente o comunque già definiti fra le parti. Ed è altrettanto ovvio che l’obbligo di motivazione assume contenuti e portata differenti a seconda di ciò che si “accerta”.

Nel caso di specie, relativo alla attribuzione di una rendita catastale per “stima diretta” l’ammontare della rendita stessa discende dal valore attribuito al bene. La mera indicazione di una diversa valutazione rispetto a quella proposta dal contribuente costituisce quindi il dispositivo dell’atto e non la motivazione, che deve (a somiglianza di quanto accade in caso di applicazione dell’imposta di registro) invece enunciare i criteri e gli elementi che determinano la mancata accettazione delle indicazioni del contribuente.

Appare perciò corretta la decisione del giudice d’appello secondo cui “le motivazioni ad origine dell’atto impositivo sono espresse in forma tale che si possono intendere assenti o espresse in maniera oggettivamente succinta, non indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinarono la decisione”. Laddove la portata della espressione “oggettivamente succinta” (che di per sé sola non integrerebbe un difetto di motivazione), è chiarita dalle successive parole (che trovano rispondenza nel testo dell’atto riportato nel controricorso) secondo cui non erano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” dell’avviso emesso dalla Amministrazione.

La complessità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

RISCOSSIONE

*Cassazione ord. n. 26332 del 25/11/2013: riscossione coattiva
l'ipoteca è un atto della procedura esecutiva.*

Con l'ordinanza n. 26332 del 25/11/2013 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in virtù del quale l'ipoteca rappresenta un atto della procedura esecutiva.

Nella fattispecie l'agente della riscossione ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 177/2010 che ha rigettato l'appello confermando l'illegittimità della iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 per somma inferiore agli 8.000 Euro

La Cassazione respinge il ricorso richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (da ultimo con la sentenza 5771/2012) secondo cui l'ipoteca prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e dunque un atto della procedura esecutiva. Di conseguenza, l'iscrizione ipotecaria è soggetta a tutte le condizioni ed i limiti posti per la procedura esecutiva.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2013, n. 27093

Tributi – IVA – Riscossione – Eredi – Rinuncia all'eredità dopo l'accertamento – Rilevanza

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27093 depositata il 3 dicembre 2013 intervenendo in tema di eredità ha confermato il principio di diritto secondo cui l'erede, ancorché avesse ricevuto la cartella esattoriale relativa ad un accertamento sul de cuius, non è tenuto al versamento né della maggiore imposta né delle sanzioni se ha fatto espressa rinuncia all'eredità.

La vicenda ha riguardato la notifica di una cartella di pagamento, alla madre dell'erede, relativa a maggior IVA e relative sanzioni, relative all'anno d'imposta 1998, in seguito ad un avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.

L'avviso di accertamento era stato notificato alla mamma in quanto esercente la potestà di genitore sul figlio ritenuto solidalmente responsabile in quanto erede.

La Signora ricevuto l'atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. L'Amministrazione Finanziaria impugnava la sentenza del giudice di prime cure innanzi alla Commissione Tributaria Regionale che respingeva l'appello del Fisco. I giudici di appello motivavano la decisione sul rilievo che la cartella di pagamento, diretta al genitore, non ne specificava la qualità di coobbligata, cosicché né il genitore né l'erede, che aveva rinunciato all'eredità, potevano essere individuati tra gli obbligati.

Avverso la decisione della CTR l'Ufficio ricorreva alla Corte Suprema affidandosi a due motivi di censura.

Gli Ermellini rigettano il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate evidenziando nella pronuncia in commento come in capo all'erede, ovvero al figlio della contribuente destinataria della cartella esattoriale, non era "mai sorta l'obbligazione tributaria, poiché questi non è mai divenuto erede dell'originario debitore, sicché la cartella doveva ritenersi viziata per essere rivolta ad un soggetto che nella cartella era erroneamente indicata come soggetto d'imposta che non poteva ritenersi obbligato". Pertanto viene confermato l'annullamento della cartella in base al vizio di "erronea individuazione del soggetto titolare di imposta".

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2013, n. 27093

Svolgimento del processo

La CTR di Milano ha respinto l'appello dell'Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 19/05/2006 della CTP di Bergamo che aveva accolto il ricorso di Z.A. – ed ha perciò annullato la cartella di pagamento concernente sanzione per omesso versamento di IVA (accertata con avviso divenuto definitivo per mancanza di impugnazione e non versata) relativa all'anno 1998. L'avviso in questione era stato notificato alla Z. quale esercente la potestà di genitore su G.D che era ritenuto responsabile per l'obbligazione di imposta siccome erede di G.

La CTR ha motivato la propria decisione sul rilievo che la cartella, per quanto inequivocabilmente diretta alla Z., non ne specificava la qualità di coobbligata, ciò che sarebbe stato elemento essenziale per l'individuazione del soggetto contro cui si agisce. La Z. infatti non era mai stata soggetto dell'obbligazione tributaria ma aveva acquistato la qualità di coobbligato "poiché genitore convivente" del G.D., il quale ultimo neppure era mai stato obbligato, siccome mai era divenuto erede dell'originario debitore.

L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorso ai sensi dell'art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 cpc – può essere definito ai sensi dell'art. 375 cpc. Infatti, con il secondo motivo di censura (improntato alla violazione dell'art. 60 comma 1 del DPR n.633/1972; dell'art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs. 471/1997;

dell'art. 11 del D.Lgs.472/1997) la parte ricorrente – dopo avere dato atto che la questione controversa attiene a sanzione per tardato o omesso pagamento dell'imposta derivante dalla definitività del provvedimento di accertamento non impugnato destinato a G.D. – evidenziava che la cartella era stata notificata alla Z. alla luce della previsione dell'art. 11 del D.Lgs.472/1997, il quale prevede l'autonoma responsabilità del rappresentante legale della persona fisica che non assolve all'obbligo connesso con il suo ufficio, sebbene anche la persona nell'interesse della quale la violazione è stata commessa è tenuta al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata. La sanzione era stata dunque correttamente irrogata alla Z. e la

cartella era stata del tutto legittimamente destinata a quest'ultima in proprio quale autrice materiale della violazione, sicché il giudicante aveva errato a ritenere che la cartella dovesse contenere l'indicazione della qualità di coobbligata.

Il motivo appare fondato e va accolto, essendo le premesse in fatto della questione di diritto pacifiche tra le parti, ed in specie per ciò che concerne la qualità della Z. di legale rappresentante della persona legalmente obbligata all'adempimento dell'obbligo di imposta, qualità alla cui stregua la stessa Z. è stata destinataria della sanzione connessa con l'omesso tempestivo versamento dell'imposta accertata con provvedimento ormai definitivo (senza possibilità, perciò, di riesame della questione circa la qualità di erede del G.).

Sul punto controverso, con indirizzo ormai costante questa Corte ha ritenuto (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13998 del 12/11/2001) che: "L'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, con riguardo alle infrazioni che comportano soprattassa o pena pecuniaria, commesse da persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati forniti di personalità giuridica, prevede la responsabilità solidale dell'ente, in aggiunta a quella dell'autore dell'illecito, mentre non contempla l'ipotesi inversa, con la conseguenza che, alla stregua della predetta disposizione, in caso di infrazioni direttamente imputabili all'ente quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in forza di atti o comportamenti del suo organo, resta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante in solido con quella del rappresentato.

Il principio della identificazione del trasgressore, soggetto passivo della sanzione, con l'autore materiale della violazione risulta, invece, accolto più di recente dal legislatore con il D.Lgs n. 472 del 1997, abrogativo, tra l'altro, della descritta normativa, che, all'art. 2, comma secondo, considera la persona fisica che ha posto in essere il comportamento trasgressivo come unico centro d'imputazione della sanzione, e, all'art. 11, ha poi esteso la responsabilità dell'autore della violazione, in via solidale, al contribuente, che ben può essere un ente, con o senza personalità giuridica".

La pronuncia impugnata, che non si è attenuta agli anzidetti principi va dunque cassata nella parte in cui ha ritenuto viziata di nullità la cartella per un inesistente vizio suo proprio sicché la Corte potrà anche decidere nel merito la lite - respingendo l'impugnazione della contribuente - non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Che la predetta relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la sola parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha insistito per il rigetto del ricorso avverso ed ha contestato la proposta di decisione contenuta nella relazione;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, non condividendo gli argomenti proposti dal relatore a sostegno della proposta di accoglimento del ricorso, osserva:

Il nucleo argomentativo su cui si fondano le determinazioni del giudice di appello consiste nel rilievo che in capo al G.D. (in relazione al quale la Z. aveva acquisito la qualità di “coobbligata”, siccome “genitore convivente”) non era “mai sorta l’obbligazione tributaria, poiché questi non è mai divenuto erede dell’originario debitore”, sicché la cartella doveva ritenersi viziata per essere rivolta ad un soggetto – la Z.A., che nella cartella era erroneamente indicata come soggetto d’imposta – che non poteva ritenersi obbligato.

A fronte di questo accertamento di fatto, il primo motivo di impugnazione proposto dall’Agenzia (centrato sulla violazione dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. 546/1992, siccome la cartella non era stata impugnata per vizio proprio ma per contestare le premesse dell’avviso di accertamento ormai definitivo) appare in primo luogo privo del carattere di autosufficienza (poiché nulla di specifico vi si riferisce in ordine al contenuto dell’avviso di accertamento come atto presupposto di siffatta cartella) ed in secondo luogo infondato, perché il giudice del merito ha esplicitamente dato atto che il difetto di correlazione tra il provvedimento di accertamento e la conseguente cartella esattoriale era da addebitarsi ad un fatto sopravvenuto rispetto all’adozione dell’avviso di accertamento (e cioè la rinuncia all’eredità da parte del G.i, in data 8.6.2007 e con le modalità esplicate nella parte narrativa della sentenza impugnata che la ricorrente non ha in alcun modo contestato), sicché non vi è ragione di escludere che il giudicante avesse il potere di annullare la cartella di pagamento, per un vizio suo proprio, indipendentemente dalla definitività dell’avviso di accertamento, la cui efficacia (nei confronti del G.D.) è stata dal giudicante ritenuta soggetta alla condizione risolutiva della menzionata rinuncia all’eredità da parte di quest’ultimo, – con conseguente vizio di “erronea individuazione del soggetto titolare di imposta” – determinazione che non ha ricevuto nessuna specifica censura da parte della odierna ricorrente.

Venendo perciò al secondo motivo di ricorso (che si è detto essere improntato alla violazione dell’art.60 comma 1 del DPR n.633/1972; dell’art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs. 471/1997; dell’art. 11 del D.Lgs.472/1997) l’assunto di parte ricorrente è fondato sul fatto che l’ufficio abbia “correttamente irrogato, nei confronti della signora Z., la sanzione del trenta per cento accertata e divenuta definitiva”, sicché “erroneamente” la CTR ha ritenuto che la cartella di pagamento dovesse indicare la qualità di coobbligata, anziché considerarla come diretta responsabile dell’omesso pagamento per essere stata autrice della violazione, sia pure nella qualità di rappresentante legale dell’effettivo obbligato al pagamento dell’imposta (e cioè il figlio minore G.D.).

Orbene, da parte il dubbio se un siffatto “errore” imputato alla CTR debba costituire oggetto di una censura centrata sulla violazione di legge ovvero sul vizio di motivazione, ciò che conta concretamente mettere in rilievo è che la ricostruzione della vicenda di fatto prospettata dalla

parte ricorrente come premessa della richiamata censura appare del tutto difforme da quella che può ricavarsi (non senza difficoltà) dalla sentenza impugnata e che non è stata oggetto di esplicita censura da parte dell'Agenzia ricorrente, se non – appunto – come divergente ricostruzione delle premesse di fatto.

Risulta invece dalla narrativa dei fatti di causa contenuta nella pronuncia qui impugnata (che costituiscono la premessa logica delle determinazioni conclusive adottate dalla CTR) che l'accertamento e la cartella di cui qui si tratta si riferiscono ad IVA non versata relativa all'anno 1998, epoca nella quale è da escludersi che la Z. potesse considerarsi "personalmente" obbligata al versamento omesso, sia pure nella veste di legale rappresentante del minore, proprio atteso che è sempre la sentenza qui impugnata a riferire che nell'accertamento presupposto della cartella sia la Z. che il G.D. erano stati attinti come soggetti di imposta nella sola qualità di "erede di G. S."

Non vi è dunque emergenza alcuna (che sia stata debitamente delucidata dalla parte ricorrente, in ossequio al canone dell'autosufficienza) che consenta di supporre che la Z. sia stata attinta dall'accertamento prima e dalla cartella poi per ragione di una violazione commessa in prima persona, con la inevitabile conseguenza della impossibilità di fare applicazione alla fattispecie di causa delle norme che sono richiamate dalla parte ricorrente a sostegno del secondo motivo di impugnazione, che è da considerarsi perciò infondato.

Alla declaratoria di rigetto conseguenzialmente condanna alla rifusione delle spese di questo grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 3.000,00 oltre € 100,00 per esborsi ed accessori di legge.

TARSU – TARES

CTR Puglia n. 177 dell'1/10/2013:

Tarsu. Il gestore del bar all'interno dello stadio - soggetto passivo del tributo - non la società calcistica.

Con la sentenza n. 177 dell'1/10/2013 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha affermato che il soggetto passivo della Tarsu è il soggetto gestore del bar ubicato all'interno dello stadio e non già la società calcistica, riformando la sentenza della CTP di Lecce.

La CTR Puglia accoglie l'appello del Comune, evidenziando che sarebbe spettato al contribuente fornire la dimostrazione non già di fare un "uso effettivo discontinuo" della superficie considerata ma di avere una "disponibilità discontinua" dell'area medesima, avendo titolo per esercitare una occupazione o detenzione solo provvisoria od occasionale (magari a causa di una

relazione non esclusività con la porzione dell'immobile di cui trattasi e che si asserisca assegnato in sub-concessione plurima dal parte del concessionario originario). Al contrario, nel contratto tra la U.S. Lecce e il gestore del bar si legge che a quest'ultimo è affidata "la gestione all'interno dello stadio comunale di Lecce del servizio bar nel corso delle partite e manifestazione organizzate dall'U.S. Lecce spa", e perciò senza nessuna predeterminazione di uno specifico periodo dell'anno ovvero di un numero fisso, o variabile per le differenti annualità, di giorni di occupazione. Pertanto, in difetto di una diversa prova della concreta realtà esecutiva del rapporto, non resta che desumere da detta clausola contrattuale che al gestore del bar compete la stabile occupazione delle aree produttive dei rifiuti, con la facoltà di farvi gestione dell'attività di commercio ogni qualvolta nello stadio la U.S. Lecce organizzi "partite" o altre "manifestazioni". Vi è inoltre conferma nella successiva clausola del predetto contratto, in ragione della quale ogni e qualsiasi tassa, onere o imposta relativa

all'espletamento del servizio restano ad esclusivo carico del gestore del bar, clausola che non avrebbe senso se la occupazione delle predette superfici fosse discontinua e alternata con altri utilizzatori (con riferimento ai quali le parti avrebbero regolato la proporzione dei debiti fiscali), così come non avrebbe avuto senso che il gestore si sia dotato di una autorizzazione amministrativa "permanente" se l'esercizio dell'attività avesse avuto programmaticamente un previsto svolgimento soltanto in alcuni periodi dell'anno, e cioè quelli di durata del campionato ufficiale di calcio, estendendosi infatti la sub concessione con riferimento a tutte le "partite" ed a tutte le "manifestazioni" organizzate dalla U.S. Lecce, in qualsivoglia momento dell'anno.

Sul punto la CTR ribadisce il principio secondo cui "La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù dell'art. 62, primo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne consegue che sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad aree detenute dal contribuente per concessione demaniale, restando indifferente -per la tassazione a suo carico -che il loro utilizzo fosse in prevalenza di terzi)". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3772 del 15/02/2013).

La CTR esamina infine la questione riproposta, perché assorbita in primo grado, relativa alla asseritamente errata determinazione della concreta superficie complessiva dei locali di cui si tratta da parte dell'Amministrazione comunale. A tal proposito, la ricorrente deduce che la minore superficie rispetto a quella determinata dall'Amministrazione "risulta riportata nella

licenza per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciata a favore della ricorrente e non smentita dagli uffici comunali".

Sul punto appare del tutto agevole evidenziare che la "licenza" menzionata non può costituire alcuna prova della effettiva consistenza superficiaria delle aree qui in parola, non essendo detto atto pubblico finalizzato o condizionato dalla esatta misurazione delle superfici e non potendogli si perciò applicare la regola della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod civ, appunto perché non emerge da detto atto come la superficie sia stata computata. Al contribuente, d'altronde, non sarebbe stato disagevole produrre in giudizio un elaborato tecnico donde si potesse desumere con esattezza le ragioni dell'asserito errore di computo, in difetto di che il collegio ritiene che non sussistano i presupposti per disporre una dispendiosa consulenza tecnica a questo fine rivolta e di poter fare affidamento sulla correttezza delle attività di misurazione direttamente espletate dagli uffici tecnici comunali.

ICI

CTP Modena sentenza n. 336 del 6/8/2013.

ICI aree fabbricabili - non è possibile estendere la finzione giuridica alle società di persone.

Con la sentenza n. 336 del 6/8/2013 la Commissione tributaria provinciale di Modena ha affermato che non è possibile estendere, nei confronti di una società di persone, la finzione giuridica prevista dal d.lgs.n. 504/92 che assimila ai terreni agricoli le aree edificabili possedute e condotte dall'imprenditore agricolo.

I giudici tributari emiliani non condividono l'interpretazione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale è invece possibilista ritenendo che la qualifica di IAP possa essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capi tale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP; nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di IAP (cfr. circolare n. 3/DF del 18/5/2012, para grafo 7.1).

In particolare la CTP di Modena evidenzia che l'art. 2 comma 1 lett. b) d.lgs. 504/92 (disposizione peraltro richiamata dall'art. 13 comma 2 del d.l. 2012/2011) si riferisce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) "iscritti nella previdenza agricola" e ai terreni "posseduti" e "condotti" dai medesimi soggetti. Si deve pertanto pervenire alla conclusione che la finzione giuridica opera solo nei confronti di imprenditori agricoli (coltivatori diretti e IAP) in quanto persone fisiche, escludendo quindi le società di persone. La sentenza in commento interviene sulla disciplina dell'ICI ma sembra incidere anche relativamente all'IMU,

in mancanza di un espresso riferimento alle società di persone. Invero l'interpretazione estensiva del Ministero presta il fianco ad alcuni rilievi. In primo luogo manca un'espressa previsione di legge che riconosca il beneficio fiscale in capo alle società di persone e non può ritenersi sufficiente il richiamo al d.lgs. n. 99/2004 sull'individuazione degli imprenditori agricoli professionali (IAP). La

disciplina sull'IMU considera non fabbricabili soltanto i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati dall'art. 9 d.lgs. 504/92, norma quest'ultima che rafforza il principio della conduzione diretta del terreno da parte dei coltivatori diretti e degli IAP ("purché dai medesimi condotti"). Decisivo appare inoltre l'ulteriore requisito richiesto dalla norma, cioè l'iscrizione alla "previdenza agricola" (art. 13 comma 2 d.l. 201/2011): è evidente che le società non possono essere iscritte alla previdenza agricola e il fatto che siano iscritti amministratori e/o soci non appare risolutivo del problema. Senza considerare, infine, che - per giurisprudenza costante - le disposizioni che introducono deroghe o agevolazioni fiscali non possono essere interpretate estensivamente.

ANACAP

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie
Servizi Entrate Enti Locali

CTP Campobasso sentenza n. 155 del 29/10/2013: affidamento in concessione di ICI e Tarsu

Impugnazione dell'ingiunzione innanzi al giudice ove ha sede la società di riscossione.

Con la sentenza n. 155 del 29/10/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso ha affermato che l'ingiunzione emessa dal concessionario del Comune va impugnata davanti al giudice in cui ha sede la società che effettua l'attività di accertamento e riscossione per conto dell'ente impositore.

Nella fattispecie un contribuente impugnava due intimazioni di pagamento per omesso pagamento di ICI e Tarsu, notificando il ricorso al Comune di Termoli (CB) e depositandolo poi alla commissione tributaria provinciale di Campobasso.

Il giudice tributario dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Comune di Termoli. Il Presidente della Commissione, sussistendo incertezza sia sulla legittimatio passiva ad causam del Comune di Termoli che sulla competenza territoriale della stessa commissione (essendo la concessionaria ubicata in L'Aquila, città ricompresa nella circoscrizione di Commissione Tributaria diversa) ovvero su una condizione dell'azione e su un presupposto processuale, elementi entrambi verificabili d'ufficio sulla base delle affermazioni

della ricorrente e degli atti opposti, disponeva accertamenti a cura della Segreteria presso il predetto Comune, ex art. 7 D.lgs 546/92, al fine di accertare se la concessionaria all'epoca dell'emissione delle ingiunzioni di pagamento (anni 2008 e 2010) fosse concessionaria oltre che del servizio di riscossione anche di quello di accertamento dei tributi per conto del predetto Comune.

All'esito dell'accertamento veniva appurato che l'attuale concessionaria del solo servizio di riscossione, fino all'anno 2010 era stata altresì concessionaria anche del servizio di accertamento tributi per il Comune di Termoli. Invero ai sensi dell'art. 4 del Dlgs le Commissioni Tributarie sono competenti per le controversie proposte nei confronti...degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione "che hanno sede nella loro circoscrizione". Da tanto consegue che allorquando l'ente locale impositore affidi in concessione all'Agente della Riscossione oltre al servizio di riscossione anche il servizio di accertamento dei tributi, poiché il concessionario subentra in tutti i diritti e gli obblighi dell'ente verso i contribuenti, ad esso concessionario compete la legittimazione passiva per resistere a qualsivoglia atto di riscossione o anche di accertamento opposto, con la conseguenza che la competenza territoriale del giudice tributario deve essere determinata con riferimento alla sede del concessionario e non già dell'ente locale.

Tuttavia nella specie il ricorso è stato notificato al Comune di Termoli, ovvero ad un ente impositore avente sede nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Commissione, onde, avendo ben precisato la ricorrente che essa ha inteso agire per dimostrare la non debenza dei tributi per non esserle mai state notificate le ingiunzioni presupposte ed indicate nella motivazione delle opposte intimazioni, e risultando, sia dalle stesse affermazioni della ricorrente che dalle intimazioni e per ultimo, dalla informazioni assunte, che le ingiunzioni predette furono emesse dalla concessionaria del Comune di Termoli anche per l'accertamento oltre che per la riscossione fino all'anno 2010, trattasi non già di incompetenza territoriale bensì di difetto di legitimatio ad causam poiché il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non già (come di fatto avvenuto) al Comune di Termoli per il quale sussiste la competenza della Commissione adita, bensì alla concessionaria, avente sede nel Comune di L'Aquila, onde è da dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva dell'opposto Comune di Termoli.

Si coglie l'occasione per segnalare che la Cassazione ha affermato che la competenza territoriale della controversia va individuata in relazione alla sede della società concessionaria e non in relazione all'ubicazione del Comune concedente (Cass. n. 15864 del 13/8/2004). Il concetto, seppur relativo alla sola concessionaria della riscossione, è stato ribadito dalla stessa Cassazione con la più recente sentenza n. n. 4682 del 23/3/2012: "La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario o il concessionario del

servizio di riscossione che emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art.4 del D.lgs n.546/1992, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all'allocazione spaziale dei soggetti in causa "L'orientamento della Cassazione non può essere condiviso . In primo luogo andrebbe evidenziato che nelle due sentenze citate è il contribuente che opta per la sede della società concessionaria, diverso sarebbe invece il caso della concessionaria di Milano che impone al contribuente di Bari di proporre ricorso alla CTP di Milano: ci sarebbe un'evidente violazione dell'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa). In secondo luogo si rileva che il concessionario è di regola obbligato ad eleggere domicilio nel comune ove presta l'attività, quindi anche per tale motivo la competenza territoriale della CTP andrebbe correlata a quella dell'ente.

CTP Reggio Emilia sentenza n. 113 del 12/11/2013: ICI

abuso del diritto

Con la sentenza n. 113 del 12/11/2013 la Commissione Tributaria di Reggio Emilia ha ritenuto sussistente l'abuso del diritto nel caso in cui il contribuente pretende di usufruire del trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale pur non avendone diritto.

Nella fattispecie il Comune di Reggio Emilia emetteva cinque avvisi di accertamento ICI per le annualità dal 2007 al 2011 recuperando l'imposta evasa da un contribuente che non aveva effettuato il versamento ritenendo di essere esente dall'ICI. Il Comune eccipiva la mancata residenza anagrafica del contribuente nell'unità immobiliare oggetto di accertamento, circostanza invece contestata dal contribuente il quale invoca comunque la spettanza del regime agevolato sulla base della dimora di fatto nell'immobile in questione.

La Commissione tributaria respinge il ricorso del contribuente evidenziando che l'art. 8 comma 2 del d.lg s. n. 504/92 - nel testo vigente a far tempo dal 1° gennaio 2007 - collega in via diretta l'individuazione della fattispecie alle risultanze anagrafiche. Sul punto il collegio rileva che l'intervento legislativo del 2007 ha avuto il pregio di chiarire la valenza probatoria della residenza anagrafica ai fini agevolativi che interessano, valenza insita nella finalità proprie delle risultanze anagrafiche.

Il regolamento anagrafico contenuto nel DPR n. 223/1989 prevede espressamente che per persone residenti nel comune si intendono quelle aventi la dimora abituale nel comune stesso. Ne consegue che il comportamento del contribuente si configura non solo come uso distorto di strumenti giuridici ma anche come fonte di responsabilità per il mancato rispetto di norme di legge.

I riflessi non sono trascurabili: la scelta personale di opportunità di non trasferire la residenza consentirebbe al contribuente di poter conseguire la medesima agevolazione anche sull'immobile di residenza anagrafica con il rischio di illecita duplicazione del beneficio fiscale. La CTP ritiene che ben difficilmente il comune di residenza in sede di verifica sulle annualità pregresse potrebbe disconoscere il beneficio fiscale che la legge d'imposta collega con le risultanza anagrafiche che lo stesso Comune sarebbe costretto a certificare. Conseguentemente la CTP respinge il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio

Cassazione ord. 27023 del 2/12/2013: ICI

area edificabile come da PRG a prescindere dagli strumenti urbanistici attuativi.

Con l'ordinanza n. 27023 del 2/12/2013 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di area edificabile ai fini ICI/IMU il giudizio di merito si era concluso negativamente per il contribuente, che aveva contestato un avviso di accertamento ICI per l'anno 2002 relativo ad un'area fabbricabile inserita nel piano regolatore generale dell'ente. Da qui il ricorso in Cassazione, basato su due motivi: 1) con il primo il ricorrente assume l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per assoluta carenza di motivazione; 2) con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in relazione al contestato valore del terreno e violazione dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza sulla corretta interpretazione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

La Cassazione ritiene inammissibile la prima censura per difetto di autosufficienza stante la mancata trascrizione dei motivi di appello in ordine ai quali si lamenta l'omessa pronuncia. In ottemperanza del principio autosufficienza del ricorso per cassazione -

che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli dal corretto svolgersi dell'iter processuale

è necessario che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, e non genericamente, ovvero per riassunto del loro contenuto, i motivi dell'appello relativamente ai quali si assume l'omessa pronuncia.

La censura di violazione di legge viene invece ritenuta infondata, in virtù del principio di diritto più volte affermato dalla stessa Cassazione secondo cui, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 - quaterdecies, comma 16 del d.l. n. 203/2005 conv. L. n. 248/2005 e dell'art. 36 comma 2 del d.l. n. 223/2006 conv. L. n. 248/2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 504/92, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

Risposte alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all'art. 1, del D. L. n. 133 del 2013 il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014

- 1) Quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU? Quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013 relativi al comune a seconda della tipologia di immobile?**

Si, devono essere usati gli stessi codici tributo già esistenti.

- 2) Quali sono le regole applicabili in relazione ai versamenti minimi?**

Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l'art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l'importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.

- 3) L'importo minimo deve intendersi riferito all'importo complessivamente dovuto, determinato cioè in riferimento a tutti gli immobili situati nell'ambito dello stesso comune?**

Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.

- 4) In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è l'importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?**

L'importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall'art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l'anno 2014 non abbia l'effetto di far "rivivere" la disposizione superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.

5) Modalità di compilazione F24:

- a. Caselle acconto/saldo: vanno compilate e in tal caso occorre barrare la casella saldo?**

Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.

- b. Casella Rateazione – va compilata e in tal caso come? (dovrà essere indicato 01/01?)**

Il campo “rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.

- c. Casella detrazione: va compilata pur essendo ininfluente ai fini del calcolo?**

La casella deve essere compilata e occorre indicare l'importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.

- d. Casella numero immobili: va compilata normalmente?**

La casella immobili deve essere regolarmente compilata.

6) Come deve essere effettuato il calcolo della Mini IMU per gli immobili appartenente a personale in servizio alle forze armate, ecc. per i quali non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata?

Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell'IMU 2013 è il seguente:

- Prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell'importo pagato nel 2012;
- Seconda rata non dovuta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 tali immobili sono stati equiparati all'abitazione principale;
- L'eventuale Mini IMU deve essere calcolata solo sulla differenza tra l'IMU calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio - dicembre 2013 e l'IMU calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;
- L'eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.

7) Come viene calcolata la Mini - IMU in riferimento ai terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013?

Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell'ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.

Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell'IMU 2013 è il seguente:

- Prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell'importo pagato nel 2012;
- Seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l'imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.

Si ricorda che il comma 728 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.